



**STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'
"TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A."**

TITOLO I

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita una società mista per azioni denominata "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A.", che può essere indicata in forma abbreviata "TRM S.p.A." senza interpunzione e senza vincolo di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede

La società ha sede legale in Torino.

Detta sede non può essere trasferita.

La società può, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 – Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, termine che può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

2. L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.

Articolo 4 – Domicilio

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

2. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R o con sistema di invio equivalente all'indirizzo risultante dal libro soci.

Articolo 5 – Oggetto

1. La società ha per oggetto:

- l'attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto e segnatamente dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali in conformità alle autorizzazioni ricevute dalla società stessa;

- l'attività di progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia complessa e di qualunque altro impianto o bene connesso o strumentale alle predette attività;

- l'attività di recupero energetico, connesso allo smaltimento a mezzo di incenerimento, con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

- l'attività di trasporto e di conferimento dei rifiuti da o verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento, nei limiti in cui siano strumentali alle attività di cui sopra;

- l'attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi, compresa l'attività di captazione e recupero di biogas e ripristino ambientale;

- ogni attività di ricerca e di sperimentazione studio e consulenza, direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale;

- le attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale.

Le attività sociali possono essere finalizzate alla gestione ed esercizio degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di smaltimento dei rifiuti degli enti locali della Provincia di Torino facenti parte dell'Ambito territoriale Ottimale di cui alla Legge Regione Piemonte n. 24/2002 e s.m.i. e che siano Soci.

Nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dal precedente comma 2, la società può svolgere attività e servizi, rientranti nel proprio oggetto sociale, tanto direttamente quanto indirettamente.

La società potrà acquisire la gestione di servizi ulteriori anche in ambito territoriali diversi da Torino, svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati anche partecipando a gare, nei limiti di quanto consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 6 – Attività strumentali all'oggetto

1. La società può compiere, nei confronti di qualunque terzo, qualsiasi attività idonea alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti, strumentale alle attività definite nell'oggetto; in via esemplificativa qualunque attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziario, comunque connessa o complementare, o reputata necessaria o utile per il conseguimento, anche indiretto, degli scopi sociali, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari, nonché delle altre attività vietate o comunque riservate dalla vigente legislazione.

2. La società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente, con espressa esclusione di ogni attività che comporti l'esercizio di intenti meramente speculativi, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, tanto italiane quanto estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. In tal caso, se le attività integrano servizi pubblici di titolarità degli enti pubblici soci o loro forme associative, per l'espletamento dei servizi stessi è necessario il consenso dell'ente titolare del servizio pubblico. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati.

Titolo II

Articolo 7 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale sottoscritto, è di Euro 86.794.220 (euro ottantaseimilionesettecentonovantaquattrocentoventi,00). Il capitale risulta interamente versato. Il capitale sociale è diviso in numero 86.794.220 azioni, prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul Libro soci e le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; ognuna di esse dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.

2. Il capitale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti.

Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un soprapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione.

3. L'assemblea straordinaria potrà istituire speciali categorie di azioni che prevedano la limitata partecipazione del socio alle perdite determinandone i diritti corporativi.

Articolo 8 – Circolazione delle azioni

1. Possono essere soci della società enti pubblici, facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con il territorio della Provincia di Torino ai sensi della Legge regionale n. 24/2002 e s.m.i. che siano destinati ad avvalersi dei servizi resi dalla società, nonché persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o società a carattere industriale in qualunque forma costituiti ed individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, fatto salvo l'ingresso di soggetti aventi caratteristiche diverse per effetto dell'escussione del pegno da costituire sulle azioni del socio privato a favore delle banche finanziatrici a garanzia del rimborso da parte di TRM del finanziamento di cui al contratto di finanziamento sottoscritto con TRM in data 29 ottobre 2008 (rep.13559 del Notaio Andrea Ganelli) e suoi successivi atti modificativi.

In considerazione del fatto che il socio privato operativo industriale, che non potrà essere titolare di più dell'80% del capitale sociale, viene individuato mediante una procedura ad evidenza pubblica, la quale ha ad oggetto non solo la vendita delle azioni, ma altresì la gestione del servizio di oggetto di affidamento con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo di compiere un serie di attività meglio individuate nel contratto di servizio, il socio privato operativo industriale:

- sarà titolare di azioni con prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. per la quota dell'80%;
- cessa di essere socio alla data di scadenza dell'affidamento del servizio e/o in caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento e/o in caso di decadenza dall'affidamento; in tal caso le sue azioni verranno riscattate dal Comune di Torino in proprio e/o per conto degli altri soci pubblici ovvero dovranno essere cedute al diverso soggetto indicato dal Comune di Torino in proprio e/o per conto degli altri soci pubblici, il tutto con le modalità (anche di ordine patrimoniale) disciplinate dal contratto di impegno del socio operativo industriale e dal presente statuto.

In ogni caso, per tutta la durata della Società, i Soci pubblici e la società ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. devono detenere non meno del 20% delle azioni, senza prestazioni accessorie e eventuali operazioni di aumento e/o riduzione del capitale sociale dovranno avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso la salvaguardia delle percentuali di partecipazione.

Articolo 9 - Azioni del Socio Privato Operativo Industriale – Azioni con Prestazioni Accessorie

In caso di acquisto di azioni da parte di un socio privato operativo industriale, quale aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto, la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio.

Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni del socio privato operativo industriale possono essere trasferite solo con il consenso di tutti gli amministratori ai sensi dell'art. 2345 comma 3 c.c., fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.9.

Le modalità di trasferimento delle azioni con prestazioni accessorie non possono essere modificate senza il consenso dei soci pubblici.

Il contenuto, la durata, le modalità e il compenso–(ove dovuto) di detta prestazione accessoria sono meglio determinati nel contratto di impegno del socio operativo industriale che, ai soli fini e per gli effetti dell'art. 2345 c.c., deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto e negli atti di gara.

Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel contratto di impegno del socio privato operativo nonchè previsti dal presente statuto.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota al Comune di Torino in proprio e/o per conto degli altri soci pubblici ovvero al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel contratto di impegno del socio privato operativo (art. 2, comma 2, lett. b)).

Le prestazioni accessorie connesse alle azioni del socio privato operativo industriale, di cui al presente articolo, verranno meno e, pertanto, non sarà richiesto il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2345 cod. civ. ai fini del trasferimento, qualora il Comune di Torino eserciti, in proprio e/o per conto degli altri soci pubblici, il diritto di riscatto su tali azioni ovvero qualora sia attivata la procedura di escussione del pegno da costituirsi su dette azioni a favore delle banche finanziatrici a garanzia del rimborso, da parte della Società, del finanziamento di cui al contratto di finanziamento in data 29 ottobre 2008 (repertorio 13.559 Notaio Andrea Ganelli) e suoi successivi atti modificativi, fermo restando che a valle della procedura di escussione ai sensi del contratto di pegno verrà meno la qualità di socio del socio privato operativo industriale.

Articolo 10 – Finanziamenti e versamenti in conto capitale

1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsare loro previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I finanziamenti potranno essere anche non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.

2. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti potranno essere anche non proporzionali alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione salva espressa delibera dell'assemblea. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

3. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 11 – Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

Articolo 12 – Patrimoni Destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

Titolo III

Articolo 13 – Assemblea dei soci


1. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge, e segnatamente:

a) approva il bilancio;

b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 16 ;

c) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso e determina il loro



compenso;

d) nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il Presidente, nonché il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determina il compenso;

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

g) delibera, in deroga all'art. 2447 bis ultimo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare

3. L'Assemblea Ordinaria approva i seguenti atti degli Amministratori anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato:

a) Budget di esercizio annuali e triennali e Piano degli investimenti e dei Piani di sviluppo Industriale, nonché dei Piani strategici e politiche aziendali, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e corredati dalla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16;

b) Compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad € 200.000,00 che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione o non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

c) Compimento di atti negoziali di qualsivoglia genere di valore unitario superiore ad € 3.000.000,00 anche se ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

d) Acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di Società controllate e/o partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere di valore superiore ad Euro 5.000.000, salvo per l'acquisto di partecipazioni derivanti da procedure ad evidenza pubblica per le quali non è previsto alcun limite di importo, fatta salva la preventiva informazione da parte del Presidente al Socio pubblico.

e) Acquisto, cessione, conferimento, affitto e/o scorporo di aziende o di rami d'azienda.

L'Assemblea straordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e i relativi compensi.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea e intervento

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano La Stampa.

Gli Amministratori sono esonerati dalla pubblicazione nella G.U. o sul quotidiano se l'avviso è comunicato ai soci almeno venti giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine anzidetto.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è in facoltà del Consiglio di Amministrazione prorogare tale termine fino a centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene infine convocata entro venti giorni qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un centesimo del capitale sociale, con indicazione della richiesta degli argomenti da trattare.

3. Ciascun socio può intervenire in Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un rappresentante nominato per iscritto. Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

4. L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 15– Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione – Assemblea Totalitaria

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed una eventuale data di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

2. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato ed alla conseguente deliberazione.

3. In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 16 – Determinazione e computo dei quorum

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è validamente rappresentata almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, tranne che nei casi di cui all'articolo 2369, IV comma, c.c., delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con :

- il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari almeno al 85% dei soci per acquisto, cessione, scorporo o affitto di rami di azienda;
- il voto favorevole della maggioranza qualificata pari al 85% dei soci per l'approvazione della bozza dei piani strategici e del budget proposti dall'Amministratore delegato.

3. L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 85% dei soci in caso di:

- aumenti di capitale sociale;
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni)

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 19. Il Presidente nomina un segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti. Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio, anch'esso scelto dal Presidente.

5. Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto.

6. Le modalità ed i termini di impugnazione delle delibere della assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377, 3° comma cod. civ. il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.


Articolo 17 - Assemblee Speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti



appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

Titolo IV

Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti.

2. Ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. e nei limiti previsti dal 1° comma dell'art. 2449 cod. civ. stesso, al socio pubblico che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico spetta la nomina diretta di due componenti del Consiglio di Amministrazione, di questi il Presidente è scelto dal socio pubblico che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico mentre l'altro è nominato su designazione degli altri soci pubblici.

In caso di nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 l'ente predetto non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori

3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi finanziari e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I consiglieri sono rieleggibili, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dal socio che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico, fermo restando quanto previsto dal 6° comma del presente articolo, spetterà al socio che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 cod. civ.

I Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte.

5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

7. La dolosa o negligente violazione da parte degli Amministratori di quanto previsto nel budget e nel piano degli investimenti, nonché la stipulazione di atti negoziali in violazione del disposto dell'art. 12, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori.

8 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e dovrà affidare le deleghe all'Amministratore Delegato, nominato tra gli amministratori indicati dal socio privato operativo industriale, cui spetteranno in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria della società al fine di attuare il Piano di Sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o alcune delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 19 e 20.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'art. 20 all'Amministratore Delegato ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina dell'Amministratore Delegato, secondo l'ordinaria procedura del presente articolo.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'art. 19 al Presidente ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina del Presidente, secondo l'ordinaria procedura del presente articolo.

9. Annualmente il Consiglio di Amministrazione predispose il budget di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci. Al budget deve essere allegata una relazione sullo stato della società, contenente informazioni relative:

- all'efficienza dei servizi prestati ;
- al numero ed alla composizione del personale dipendente con indicazione delle relative remunerazioni;
- alle procedure necessarie per l'affidamento della progettazione e delle opere;
- all'andamento delle procedure medesime;
- ai contratti di particolare rilevanza stipulati dalla società ;
- al programma di investimenti.

10. La denuncia prevista dall'art. 2409 cod. civ. potrà essere presentata da tanti soci che rappresentino almeno un centesimo del capitale sociale.

Articolo 19 –Cariche sociali

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria con le modalità di cui all'art. 13, nomina un Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche in persona diversa dai membri del Consiglio medesimo, dotata della dovuta idoneità professionale; questi avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.
3. Non sono delegabili, oltre quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione, le decisioni nelle seguenti materie:
 - (i) i piani pluriennali e i piani di sviluppo industriale;
 - (ii) l'approvazione del budget di esercizio e del piano degli investimenti;
 - (iii) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
 - (iv) le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
 - (v) l'acquisto, la sottoscrizione, il trasferimento a qualunque titolo di partecipazioni in altre società o enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
 - (vi) l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
 - (vii) l'assunzione di finanziamenti;
 - (viii) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
 - (ix) la redazione della relazione allegata al budget di esercizio.
4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

Articolo 20– Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal consigliere più anziano. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso mediante telegramma o telefax.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica. Le riunioni si svolgono presso la sede sociale o in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, e sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 85 % del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri componenti in carica.
In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 – Presidente

1. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.
2. Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio Comunale della Città di Torino, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento della gestione della società con cadenza trimestrale.

Gli uffici comunali della Città di Torino competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali del Presidente.

Sono attribuiti al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti e/o poteri che dovranno essergli delegati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina:

- controllare che i rifiuti conferiti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di perseguire l'interesse pubblico della tutela della salute pubblica e della salubrità dell'aria e dell'ambiente;
- controllare l'espletamento delle procedure degli adempimenti in materia antimafia e stesura della proposta di

codice etico dell'azienda;

- coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;
- promuovere l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;
- rappresentare la Società presso le associazioni di categoria, curando, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la Società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta della Qualità dei Servizi;
- rappresentare la Società nei rapporti con la Regione e gli altri enti pubblici anche non territoriali;
- in qualità di Garante, vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere;
- attuare la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche approvate su proposta dall'Amministratore Delegato nel Piano Industriale;
- agire, in accordo con l'Amministratore Delegato, presso le Istituzioni Pubbliche al fine di richiedere tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico finanziario nei casi in cui l'equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla gestione.

Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta in ordine:

- ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la società e le sue partecipate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati (rectius gli altri Soci), dall'altro;
- alle obbligazioni che a qualunque titolo la Società si appresti ad assumere, qualora esse siano di ammontare superiore a 150.000 euro, ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal consiglio di amministrazione;
- alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del lavoro;
- in ordine alle decisioni di maggior rilievo in materia di erogazione del servizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza.

Le proposte di progetti di strategie e sviluppo aziendali, diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del Contratto di Servizio, potranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione solo congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure dal consigliere più anziano.

Articolo 22– Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti e con le modalità posti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 23 – Delega di attribuzioni a persone non facenti parte del Consiglio - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui al presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 24 – Compensi

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentite, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Titolo V

Articolo 25 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. Il Collegio resta in carica tre esercizi finanziari. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

3. Al socio pubblico che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico spetta la nomina diretta ex art. 2449 c.c. del sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente nominato su designazione degli altri soci pubblici.

I due sindaci effettivi ed il secondo sindaco supplente saranno designati dal Socio privato operativo industriale.

4. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

7. In espressa deroga a quanto previsto dall'art.2408 2° comma cod. civ. il Collegio Sindacale sarà obbligato a dar corso alle iniziative citate dalla norma qualora la denuncia sia fatta da tanti soci che rappresentino perlomeno un centesimo del capitale sociale.

8. I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile. Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

Articolo 26 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis del cod. civ. la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

Articolo 27- Altri organi

1. I Soci potranno costituire organi atipici a vasta partecipazione dei soci stessi ed aventi efficacia meramente interna, con compiti consultivi, di controllo e di indirizzo.

2. Ai componenti di tali organi non potrà essere riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.

3. L'atto costitutivo di tali organi verrà depositato presso la sede della Società e gli organi della Società, ove non in contrasto con quanto dettato dalle legge e dallo Statuto, saranno tenuti ad adempiere quanto ivi previsto.

Titolo VI

Articolo 28 – Bilancio e ripartizione degli utili

1. Al fine di consentire ai soci l'esercizio di un controllo più incisivo sulla gestione ed un potere di vigilanza, l'organo amministrativo dovrà evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti.

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione sociale.

3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione del cinque per cento da attribuire alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e salvo le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili, vengono attribuiti in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.


Articolo 29 – Informativa

1- Devono essere inviati a tutti i soci:

- il budget, il Piano degli investimenti ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- il budget, il piano degli investimenti ed il bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente e/o l'Amministratore delegato riferiscono trimestralmente ai Consigli Comunali dei Comuni rientranti



nell'area di influenza dell'impianto sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, piano investimenti e budget della società nonché sui controlli effettuati dal Comitato Locale di Controllo.

2. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

4. Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci, precisando lo stato di attuazione degli obiettivi raggiunti, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

I soci possono convocare periodicamente gli amministratori della società in audizione per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale.

Articolo 30 – Diritto di recesso

1. Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

2. In particolare il socio avrà diritto di recedere nel caso in cui la modifica dell'oggetto sociale prevista ai sensi dell'art. 2437 1° comma lettera a) cod. civ. comporti la definitiva esclusione della prestazione dei servizi ivi previsti a favore dell'area territoriale di riferimento del socio stesso.

3. Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

4. Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il recesso. Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro i termini previsti dalla legge.

5. Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le azioni per le quali è esercitato il recesso non potranno essere trasferite a terzi né su di esse potranno essere costituiti diritti di godimento o di garanzia a favore di terzi.

6. Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7. Gli amministratori devono determinare, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione legale dei conti della società, il valore delle azioni nonché redigere a norma dell'art. 2437 ter cod. civ. apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

8. In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 cod. civ.

Articolo 31 – Riscatto delle azioni del socio privato operativo industriale

Il diritto di riscatto delle azioni ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c. spetta al Comune di Torino in proprio e/o per conto degli altri soci pubblici, nei confronti del Socio privato operativo industriale, titolare delle azioni con prestazioni accessorie.

Il diritto di riscatto potrà essere esercitato dal Comune di Torino, in proprio e/o per conto degli altri soci pubblici, in ogni ipotesi di cessazione della gestione del servizio affidato al Socio privato operativo industriale, in conformità a quanto previsto nel contratto di impegno del socio operativo (art. 6)

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto ex art. 2437 sexies c.c., il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2437 ter e 2437 quater c.c..

Articolo 32 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge

alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33– Organismo di Vigilanza

Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da un organo monocratico o da numero due amministratori privi di deleghe operative e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il Comune di Torino ed il socio privato.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo qualora esso sia collegiale.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Articolo 34 – Foro competente

Competente per ogni controversia tra i soci, la società e gli amministratori in via esclusiva è il Foro di Torino.

Torino, 11 dicembre 2020

In corso di registrazione ex articolo 66 del D.P.R. 131/86.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 - 4 - 5 del D.LGS. n. 82/2005.

Il sottoscritto GANELLI ANDREA, in qualità di Notaio rogante, dichiara che ai sensi dell'art 22, c. 1 o 2, D.Lgs 82/2005 che l'atto di verbale è conforme all'originale.

Torino li 21/12/2020.